

La criptovaluta è un tipo di moneta digitale, non regolamentata, emessa e controllata dai suoi sviluppatori e viene acquistata, trasferita ed archiviata attraverso apposite piattaforme.

Potendo formare oggetto di diritti, le criptovalute sono giuridicamente beni ai sensi dell'art. 810 c.c. e, precisamente, beni fungibili.

In quanto beni fungibili privi di segni distintivi circa la loro appartenenza, le criptovalute vengono fatte confluire (dal gestore della piattaforma) verso un unico indirizzo (*wallet*) e archiviate quali masse omogenee, divise per specie di criptovalute (quali ad es. bitcoin, nano, ecc.), dando luogo ad un deposito irregolare.

Il deposito irregolare comporta l'obbligo, per il gestore della piattaforma, di mantenere sempre a disposizione dei depositanti la quantità integrale delle criptovalute depositate con un coefficiente di cassa del 100 per cento.

Ne consegue che, in caso di ammanchi, anche per sottrazioni illecite, nei depositi effettuati dai clienti della piattaforma, il gestore ne risponde.

Anche se il rapporto tra utente e gestore potesse essere qualificato come deposito regolare (ciò che il Tribunale esclude), il gestore ne risponderebbe ugualmente qualora non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare la perdita dei beni, soprattutto se non sono state adottate misure di sicurezza realizzabili con sforzi minimi, quale, nel caso di specie, la semplice verifica periodica del saldo totale di ogni criptomoneta dell'*exchange*.

Nel caso in esame, il gestore è responsabile anche, ai sensi dell'art. 1780 c.c., per non aver dato immediata denuncia ai depositanti dei fatti per cui aveva perso la detenzione delle criptovalute depositate dagli utenti. Inoltre, il gestore sarebbe in ogni caso responsabile nei confronti dei depositanti, indipendentemente da qualunque qualificazione della relazione giuridica tra loro intercorrente, per violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c.

BRUNO INZITARI

FALLIMENTO IN ESTENSIONE E REQUISITI DI PROVA DELL'ESISTENZA DI UNA SUPERSOCIETÀ DI FATTO

Tribunale di Prato, decr. 19 dicembre 2018 (Pres. Gratteri, Est. Legnaioli)

Con il decreto segnalato il Tribunale di Prato ha affrontato il tema del fallimento in estensione della supersocietà di fatto, soffermandosi, in particolare, sull'accertamento dell'esistenza del rapporto sociale irregolare.

La vicenda trae origine da un ricorso congiuntamente presentato dalle curatele di cinque diverse società a responsabilità limitata dichiarate fallite, accomunate dai medesimi soci/amministratori, le quali hanno domandato di estendere il fallimento, ai sensi dell'art. 147, commi 4° e 5°, l. fall., ai soci delle stesse, sulla scorta della esistenza di una società di fatto, costituita dalle società a responsabilità limitata già dichiarate fallite e dai soci di queste ultime, di cui è stato richiesto il fallimento.

Sotto un primo aspetto, il giudice ha esaminato la questione se l'art. 147, comma 5°, l. fall. consenta o meno l'estensione del fallimento alla società di fatto anche quando il socio già fallito non sia un imprenditore individuale, una ipotesi espressamente disciplinata dalla norma in parola. Al quesito è stata offerta risposta affermativa, stabilendosi che la norma in commento sarebbe applicabile anche all'ipotesi di fallimento di un imprenditore collettivo, evidenziando il Tribunale che, per un verso, l'interpretazione estensiva dell'art. 147, comma 5°, l.fall. risulta già avvallata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 15 del 29 gennaio 2016) e dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 10507 del 20 maggio 2016 e n. 12120 del 13 giugno 2016) e, per altro verso, appare giustificata dalla necessità di assicurare identità di trattamento a situazioni tra loro assimilabili.

Sotto altro profilo, il Tribunale di Prato ha affermato l'ammissibilità di una società di fatto tra società di capitali, nonostante l'assunzione della partecipazione sia avvenuta in difetto dei requisiti prescritti dall'art. 2361, comma 2°, c.c., ossia della previa deliberazione assembleare e della successiva indicazione nella nota integrativa del bilancio, riferendosi la fattispecie della supersocietà a situazioni di mero fatto che, per definizione, sono irregolari e non conformi ai requisiti di legge.

Infine, il Tribunale di Prato ha affrontato il tema dell'accertamento dell'esistenza della supersocietà di fatto, rilevando che la valutazione delle circostanze fattuali dedotte ai fini della dimostrazione dell'esistenza di una cd. supersocietà di fatto deve essere svolta in modo rigoroso, in quanto la società di fatto non possiede un carattere formale che ne consente la prova documentale o mediante forme pubblicitarie. Per affermare l'esistenza il giudice si può basare sì su presunzioni, purché gravi, precise e concordanti.

A tale riguardo, è stato ritenuto che la circostanza che i soci e/o gli amministratori delle società del gruppo risultino detentori della totalità e/o della maggioranza del capitale sociale di tutte o di alcune delle società, come pure la circostanza che essi abbiano svolto attività di coordinamento, anche strumentale o addirittura non corretta, delle diverse società, non costituiscono elementi indiziari sufficienti a dimostrare l'esistenza di una supersocietà di fatto tra le singole società fallite e i soci delle stesse, ma

piuttosto debbono essere ricondotte, e regolate, nell'ambito della disciplina relativa alla gestione e coordinamento di cui all'art. 2497 c.c.

MARTA MONZANI